

sponsabilità solidale, enunciata per essi come per gli amministratori, nel precedente articolo 151. Basterà, a tal fine, che, sulla base di una dichiarazione dell'ufficio delle imposte, il liquidatore versi alla Cassa depositi e prestiti una somma corrispondente a quella che risulti dovuta all'Erario in conto dell'imposta perchè ogni responsabilità del liquidatore stesso venga meno. Questa somma, che il liquidatore preleverà dalle attività ripartibili, resterà depositata, a garanzia dei diritti dell'Erario, finchè non vengano definite le questioni eventualmente sollevate, intorno all'applicazione dell'imposta che la finanza domanda; dopo di che, avvenuto il pagamento dell'imposta che risulti dovuta, sarà tolto ogni vincolo sopra la somma restante, la quale potrà, dal liquidatore, essere senz'altro ritirata e distribuita.

Allo stesso fine di assicurare la riscossione di quote d'imposta, che risultino legittimamente dovute, tende un ultimo ordine di sanzioni contenute nel progetto (articolo 153).

È non poco frequente purtroppo il caso di esercenti professioni liberali, i quali, non possedendo attività perseguibili, ricorrono agevolmente a quella forma di opposizione e di resistenza al volere della legge, che si traduce in atto col ricusare il pagamento del-